



Sent. n. 86/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere relatore
Marco	SCOGNAMIGLIO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi iscritti ai nn. 13572, 13581, 13583 e 13584 del registro di segreteria, proposti dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

- Cadia Rossi (C.F. RSSCDA59L54D653N), nata a Foligno (PG) il 14 luglio 1959 e residente in Spoleto (PG), Via dei Gesuiti n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Marcucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Spoleto, piazza del Duomo n. 8, giusta procura in atti;
- Franco Sbardella (C.F. SBRFNC56D17I921T), nato a Spoleto (PG) il 17 aprile 1956 ed ivi residente in Frazione Madonna di Baiano, Via dell'Unità n. 29, rappresentato e difeso dall'avv.

Lietta Calzoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Luigi Bonazzi n. 9, giusta procura speciale in atti;

- con l'intervento della Regione Umbria (C.F. 80000130544), in persona della presidente della giunta regionale avv. Donatella Tesei, rappresentata e difesa, per delega in atti, dagli avv. Luca Benci e Luciano Ricci, in forza di d.g.r. n. 1031 dell'11/10/2023, sia congiuntamente che disgiuntamente, con le più ampie facoltà di legge e con elezione di domicilio presso il Servizio Avvocatura Regionale - Perugia, Corso Vannucci n. 96.

Visti l'atto di citazione e gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2023, con l'assistenza del segretario Elisabetta Bodo, il relatore Rosalba Di Giulio, il Pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Stefania Gambardella, l'avv. Massimo Marcucci, difensore di Cadia Rossi, l'avv. Lietta Calzoni, per il convenuto Franco Sbardella e, per la Regione Umbria, l'avv. Luciano Ricci.

Ritenuto in

FATTO

1. Con distinti atti di citazione, depositati dal 27 gennaio al 28 aprile 2023 e ritualmente notificati, la Procura regionale ha convenuto in giudizio, a seguito di informativa dell'Azienda ospedaliera di Perugia n. 2016/0022975 del 6 maggio 2016,

Cadia Rossi e Franco Sbardella, nelle rispettive qualifiche di coordinatrice dell'Area infermieristica e di infermiere, per la condanna, a titolo di responsabilità parziaria gravemente colposa in parti uguali, al risarcimento del danno in favore della Regione Umbria pari, oltre ad accessori e spese, nelle seguenti misure:

- € 135.250,00, in relazione alla cecità provocata all'occhio destro del paziente *[Omissis] [Omissis]*;
- € 115.000,00, per la cecità provocata all'occhio sinistro della paziente *[Omissis] [Omissis]*;
- € 135.000,00, per la cecità provocata all'occhio destro della paziente *[Omissis] [Omissis]*;
- € 165.000,00, per la cecità provocata all'occhio destro della paziente *[Omissis] [Omissis]*.

I danni si sono tutti verificati presso il reparto di oculistica del Presidio ospedaliero di Spoleto in data 12 maggio 2015, in seguito a quattro interventi di cataratta corticonucleare eseguiti con esiti gravemente dannosi, a causa dell'errato inserimento, nell'asta portabottiglie del facoemulsificatore, di un liquido di infusione diverso da quello di regola utilizzato: bicarbonato di sodio all'8,4%, in luogo di una soluzione salina bilanciata ad uso oftalmico, dovuto ad un disguido ritenuto dalla Procura imputabile alla condotta dei due operatori sanitari.

Gli illeciti, nella prospettazione della Procura, conseguono, in

termini di danno indiretto, all'avvenuto risarcimento, anticipato dall'azienda ospedaliera ai quattro pazienti che avevano riportato la cecità ad un occhio, ma a valere in via definitiva sul 'Fondo di autoritenzione regionale per il risarcimento danni da responsabilità sanitaria in ambito sovraaziendale'. A far data dal 27 ottobre 2013, infatti, l'Azienda ospedaliera di Perugia rivestiva il ruolo di Capofila del c.d. Sistema di autoritenzione del rischio (istituito con D.G.R.U. n. 438 del 13 maggio 2013, per la copertura dei danni derivanti da sinistri di valore compreso tra € 70.001,00 ed € 800.000,00). Al superamento della franchigia di € 800.000 (S.I.R.) sarebbe scattata, per i cosiddetti sinistri catastrofali, la copertura della polizza assicurativa oggetto del contratto stipulato con la compagnia *Amtrust Europe Limited*, inidonea, quindi, a tenere indenne l'azienda in relazione ai sinistri in esame, catalogati come di 'seconda fascia' e restanti, come tali, a carico del bilancio della Regione Umbria.

Con delibere del direttore generale (del 7 aprile 2016 n. 612 per [Omissis] [Omissis], del 22 dicembre 2016 n. 2347 per [Omissis] [Omissis], del 12 agosto 216 n. 1510 per [Omissis] [Omissis], n. 1511 del 12 agosto 2016 per [Omissis] [Omissis]), l'azienda ha preso atto dei pareri espressi dal CO.GE.SI. in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la perdita del *visus* e le operazioni di cataratta del 12 maggio 2015, delle transazioni conseguentemente sottoscritte a chiusura dei quattro sinistri

ed ha proceduto alla liquidazione dei risarcimenti. La AUSL ha provveduto ad erogarli con mandati di pagamento (del 15 aprile 2016 n. 3965 per [Omissis], del 3 gennaio 2017 n. 111 per [Omissis], del 24 agosto 2016 n. 7962 per [Omissis], del 24 agosto 2016 n. 7963 per [Omissis]), per importi che le sono stati poi rimborsati dalla Regione Umbria (cfr. reversali di incasso n. 3001482 del 28 dicembre 2016 per [Omissis], n. 300457 del 21 aprile 2017 per [Omissis], n. 3001491 del 28 dicembre 2016 per [Omissis], n. 3001491 del 28 dicembre 2016).

La Procura regionale, ritenuti sussistenti e provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per colpa grave nell'esercizio delle funzioni, ha emanato l'atto di citazione nei confronti di entrambi i collaboratori sanitari con riferimento a tutti e quattro i sinistri. Ha evidenziato che per entrambi i convenuti il Polo ospedaliero aveva avviato un procedimento disciplinare per l'accaduto, esitato in due provvedimenti con i quali erano state irrogate le identiche sanzioni della sospensione per un giorno dal lavoro, con privazione della retribuzione, non impugnati dai medesimi.

Ha concluso ritenendo che, per consolidata giurisprudenza, la loro condotta, riguardante l'erroneo inserimento di un liquido dannoso nell'occhio dei pazienti operati di cataratta, era connotata da manifesta imperizia e negligenza, nonché da grave disattenzione ed ha richiesto la condanna di entrambi i convenuti, in parti uguali, al risarcimento dei danni, in favore

della Regione Umbria, con accessori e spese giudiziali, pari a:

- € 135.250,00, in relazione al sinistro di [Omissis] [Omissis];

- € 135.000,00, in relazione al sinistro di [Omissis] [Omissis];

- € 115.000,00, in relazione al sinistro di [Omissis] [Omissis];

- € 165.000,00, in relazione al sinistro di [Omissis] [Omissis];

2. La convenuta Cadia Rossi si è costituita con memoria depositata il 12 settembre 2023 ed ha presentato istanza di rinvio del giudizio RG 13472, chiedendo la riunione con gli altri quattro giudizi instaurati a suo carico.

Nel merito, si è difesa deducendo di non essere stata presente nel momento e nel luogo del fatto, del quale autore materiale era stato soltanto l'infermiere Franco Sbardella, che aveva materialmente prelevato il liquido errato dall'armadietto e lo aveva approntato per l'uso.

Ha sostenuto che non avrebbe potuto esserle imputata una mera responsabilità 'da posizione', poiché, quale coordinatrice infermieristica (già caposala), era priva dei poteri direttivi spettanti al dirigente del S.I.T.R.O., vale a dire dell'Area infermieristica (dott. Serena Agrestini), ed aveva sempre operato sotto la supervisione di Stefania Montori, responsabile di posizione organizzativa dell'Area infermieristica preposta al perseguimento degli obiettivi specifici stabiliti dall'azienda; ha sostenuto di aver svolto con ogni evidenza svolto funzioni diverse da quelle delle predette dipendenti, certamente meno complesse e in proporzione assai meno retribuite. Ha,

conseguentemente, ribadito che non spettava a lei (ma, semmai, al dirigente o al responsabile di posizione organizzativa dell'Area infermieristica) controllare le procedure e la corretta applicazione dei protocolli di rilievo gestionale riferiti all'amministrazione dei farmaci (peraltro, sino all'epoca dei fatti, non ancora fissati dall'azienda). L'incarico di media complessità a lei attribuito non avrebbe potuto implicare la predisposizione di procedure e protocolli, o addirittura regolamenti, la cui adozione spettava certamente a livelli superiori di competenza e responsabilità.

Ha riferito che il rifornimento dei medicinali necessari alla sala operatoria oculistica avveniva mediante ordini di approvvigionamento che erano inviati alla farmacia aziendale e gestiti dalla struttura di oculistica e non dal personale assegnato alla sala operatoria (al quale era limitata l'attività di coordinamento a lei attribuita), per cui non le è imputabile l'errato rifornimento dell'armadio farmaceutico dedicato alla sala chirurgica oculistica.

Ha lamentato la mancata predisposizione, da parte dell'azienda, sino al 2017, di disposizioni, procedure e iniziative formative necessarie ad evidenziare e ad evitare - introducendo codici colore o altri elementi idonei a differenziarli - l'erroneo scambio tra i farmaci definiti 'LASA', in quanto confondibili in ragione del loro confezionamento o della loro denominazione presentante assonanze.

Ha precisato di aver ricevuto nell'anno in questione (2015) una valutazione professionale più che positiva (23 punti su 24) e di non essersi mai vista revocare, anche dopo i fatti, l'incarico di coordinamento svolto.

Ha ricordato che, per consolidata giurisprudenza, l'intera *équipe* medica e infermieristica, considerati gli obblighi di controllo reciproco, è chiamata a rispondere - in proporzione al ruolo ricoperto - dei danni cagionati al paziente nel corso di interventi operatori; sicché, non è giustificata l'esclusione della responsabilità in capo al primario e all'altra infermiera Maria Elena Rosati, soggetti che non sono stati convenuti in giudizio dalla Procura regionale. Affermata la carenza di ogni nesso causale tra la sua condotta e i danni prodotti, nonché dell'elemento soggettivo, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto delle domande e, comunque, la riduzione degli addebiti, con vittoria di spese.

3. Il convenuto Franco Sbardella si è costituito, con memoria depositata il 31 luglio 2023, seguita da nota del 28 settembre 2023, con la quale ha dedotto che il contenitore della soluzione di sodio bicarbonato all'8,4% e della soluzione salina bilanciata per uso oftalmico erano praticamente identici e, quindi, assai facilmente confondibili, in quanto anche l'etichettatura dei due farmaci era del tutto simile. Ha evidenziato che, alla data del 12 maggio 2015 (e ancora sino al 16 gennaio 2017), non erano stati adottati dall'azienda

sanitaria né protocolli, né procedure per l'individuazione e la gestione dei farmaci 'LASA', tantomeno con specifico riferimento – come pure sarebbe stato fondamentale – ai farmaci destinati al blocco operatorio ed alla sala operatoria del reparto di oculistica. Per cui, ha sostenuto che non avrebbe potuto essergli ascritta la quota di danno imputabile a soggetti che, pur non convenuti, avevano omesso di adottare le doverose procedure aziendali di gestione del rischio in relazione alla somministrazione dei farmaci 'LASA'. Ha rilevato la sproporzione della quota di danno rispetto al concreto ruolo da lui personalmente svolto nella vicenda, poiché la sua condotta non era stata di per sé sola causativa dei danni, in quanto era stata posta in essere soltanto al termine di una lunga catena di carenze e di errori commessi da altri soggetti (compresi il chirurgo oculista e la *equipe* che, pur non convenuti, avevano omesso di controllare la correttezza del liquido inserito) ed ha chiesto lo scomputo della quota di danno a costoro imputabile. Ha evidenziato il radicale difetto di colpa grave, atteso che l'errore ascrittogli era dipeso dalla grave disorganizzazione nello stoccaggio dei farmaci destinati alla sala operatoria oculistica, perché la soluzione di bicarbonato all'8,4% con PH compreso fra 7 e 8,5, destinata ad uso anestesilogico - e quindi non utilizzabile nelle operazioni oftalmiche -, era stata erroneamente riposta nell'armadio farmaceutico della sala operatoria da altri e non

da lui. Ha, pertanto, concluso chiedendo, previa riunione dei quattro giudizi, il rigetto nel merito di tutte le domande proposte nei suoi confronti o, in via subordinata, la riduzione dell'addebito *ex art. 1, comma 1-quater*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, tenuto conto della sproporzione tra il reddito da lavoro dipendente percepito e gli elevati rischi connessi all'espletamento del servizio, nonché dell'ingente importo del danno in contestazione, con vittoria di spese ed onorari.

4. La Regione Umbria ha proposto intervento adesivo *ex art. 85 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174* con nota in data 9 giugno 2023 del dirigente del Servizio regionale amministrativo e risorse umane. Ha precisato che:

- in relazione al paziente *[Omissis] [Omissis]*, la Rossi e lo Sbardella sono stati costituiti in mora dalla Regione Umbria e dalla A.U.S.L. Umbria 2 con atti del 28 gennaio 2020, (rispettivamente prot. n. 0019624 e prot. n. 0019621), ricevuti il 4 febbraio 2020 dalla prima ed il 30 gennaio 2020 dal secondo;

- in relazione alla paziente *[Omissis] [Omissis]*, la Rossi è stata costituita in mora con atto del 18 agosto 2020 e lo Sbardella con atto del 18 febbraio 2020;

- in relazione alle pazienti *[Omissis] [Omissis]* e *[Omissis] [Omissis]*, la Rossi è stata costituita in mora con atto del 4 febbraio 2020, e lo Sbardella con atto del successivo 30 gennaio;

5. All'udienza la difesa di Cadia Rossi ha sollevato eccezione di

improcedibilità dei tre giudizi instaurati dopo il giudizio R.G. 13572, per duplicazione della stessa vicenda processuale (che avrebbe dovuto formare oggetto di un'unica citazione e trattazione processuale, al fine di evitare il profilarsi di un abuso dello strumento processuale), citando a sostegno dell'assunto orientamenti della giurisprudenza di legittimità; per il resto, si è riportata alle conclusioni in atti.

La Procura regionale ha ribadito le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e non si è opposta alla riunione dei giudizi, rimettendosi al collegio per la definizione della eccezione di improcedibilità, comunque ritenuta priva di consistenza.

L'avv. Lietta Calzoni, comparsa per Franco Sbardella, ha confermato le difese e chiesto il rigetto di tutte le domande risarcitorie, nonché richiamato quali attenuanti le circostanze afferenti al procedimento disciplinare a carico del suo assistito.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare di rito, è infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata in udienza dal convenuto Franco Sbardella in ragione della moltiplicazione dei giudizi in relazione ai medesimi fatti, in quanto è evidente che ciascuno dei quattro processi di responsabilità amministrativa ha per oggetto un distinto evento di danno diretto verificatosi in

relazione ad un determinato paziente e tutti e quattro i danni indiretti che ne sono conseguiti sono stati dalla Procura imputati ai due convenuti; il che giustifica la riunione dei processi per connessione soggettiva (essendo identici i presunti responsabili e l'ente regionale indirettamente danneggiato) ai sensi dell'art. 84 c.g.c..

Né risulta pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità effettuato dalla difesa di Sbardella, poiché concerne la questione - assai diversa - della frazionabilità della tutela giudiziaria del credito monetario scaturente da un'unica obbligazione. Si tratta di possibilità in passato ammessa a tutela del creditore e invece successivamente considerata lite temeraria ex art. 96 c.p.c., poiché la Corte di cassazione ha ritenuto come la proposizione a più riprese di plurime e separate domande giudiziali - da parte del creditore - esponga l'obbligato ad un considerevole aggravio in termini di maggior somme dovute a titolo di interessi moratori e di rivalutazione monetaria, oltre che di maggiori spese processuali, in contrasto con i principi del giusto processo e con la regola della correttezza e buona fede, ed integri perciò un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di credito (Cass., SS.UU., 15 novembre 2007 n. 23726).

2. Nella fattispecie, gli eventi lesivi si sono verificati in ragione delle criticità connesse al fenomeno dei presidi cosiddetti LASA, acronimo inglese che sta per *Look-Alike/Sound-Alike*,

termine utilizzato per indicare i farmaci facilmente scambiabili con altri per la similitudine, sia grafica del confezionamento e delle etichette, sia fonetica delle denominazioni, che rappresenta una delle più comuni cause di errore prevedibile in ambito sanitario.

La relazione del responsabile della Struttura complessa U.O. di oculistica dell'ospedale di Spoleto dott. Giovanni Lupidi (prot. 0119838 del 27 agosto 2015) ha confermato che 'i flaconi di sodio bicarbonato che, per dimensioni e caratteristiche, sono identici a quelli della soluzione oftalmica bilanciata, sono prodotti dalla stessa ditta e hanno delle etichette simili, non sono mai utilizzati nella chirurgia oftalmica e tantomeno vengono stoccati nella sala operatoria di oculistica dove sono effettuati oltre 20.000 interventi di cataratta utilizzando sempre e solo i flaconi di soluzione salina bilanciata per uso oftalmico da 500 cc.'.

3. Dalle valutazioni tecniche sanitarie effettuate in relazione alla vicenda - del resto non contestate da nessuna delle parti - emerge che il sodio bicarbonato erroneamente versato negli occhi dei quattro pazienti ha determinato un danno a carico dell'endotelio corneale della struttura dell'iride e dei corpi ciliari, uno scompenso corneale e una atrofia dell'iride con midriasi e una scomparsa dei riflessi pupillari.

Il nesso causale tra la infusione del liquido errato e la cecità riportata dai pazienti va dunque accertato, con il conseguente

riconoscimento a ciascuno dei seguenti postumi:

- per il paziente *[Omissis] [Omissis]*, un'invalidità permanente nella misura del 25%, oltre che un'inabilità temporanea nella misura del 75% per due mesi e nella misura del 50% per ulteriori due mesi (valutazione espressa dalla dott. Annamaria Verdelli, medico legale dell'AUSL Umbria 2 e confermata dal prof. Mauro Bacci e dalla dott. Laura Paglicci Reattelli componenti del CO.GE.SI.);

- per la paziente *[Omissis] [Omissis]*, un'invalidità permanente nella misura del 25%, oltre che un'inabilità temporanea nella misura del 50% per due mesi e nella misura del 25% per un mese (valutazione espressa dalla dott. Anna Mencarelli, medico legale dell'AUSL Umbria 2 e confermata dalla dott. Anna Maria Verdelli medico a supporto dell'ufficio assicurativo della AUSL e dal dott. Fulvio Fantauzzo per il CO.GE.SI.);

- per la paziente *[Omissis] [Omissis]*, un'invalidità permanente nella misura del 30-32%, con un'inabilità temporanea nella misura del 75% per tre mesi e nella misura del 50% per ulteriori due mesi (valutazione espressa dalla dott. Anna Mencarelli, medico legale dell'AUSL Umbria 2, seguita dalla riserva di rivalutazione espressa dalla dott. Anna Maria Verdelli medico a supporto dell'ufficio assicurativo della AUSL e poi ridotta al 28% dal CO.GE.SI., senza altre indennità);

- per la paziente *[Omissis] [Omissis]*, un'invalidità permanente nella misura del 35/40%, con invalidità temporanea al 50%

per 15 giorni (valutazione espressa dalla dott. Anna Mencarelli, medico legale dell'AUSL Umbria 2 e in parte confermata dalla dott. Annamaria Verdelli, medico a supporto dell'ufficio assicurativo della AUSL, nonché dal prof. Mauro Bacci e dalla dott. Laura Paglicci Reattelli per il CO.GE.SI., che hanno ritenuto il danno biologico da stimare nella percentuale del 35-40%, senza ulteriore maggior danno temporaneo).

4. Ciò che rileva in questa sede è la prova del nesso causale tra la condotta dei due convenuti ed il verificarsi del danno diretto riportato dai pazienti, che ha poi generato il danno erariale indiretto oggetto di causa.

5. Indubbiamente sussiste l'apporto causale di Franco Sbardella, che - sebbene tratto in inganno dall'errato posizionamento (a lui verosimilmente non addebitabile) nell'armadietto da cui lui attingeva i farmaci per le operazioni oftalmiche, di un farmaco diverso e non destinato all'oculistica, quale la soluzione di sodio bicarbonato - avrebbe potuto e dovuto accorgersi del fatto che la sostanza prelevata non era la solita soluzione salina oftalmica. L'omessa rilevazione della erroneità del liquido ha certamente generato il danno diretto, poiché se vi fosse stata la dovuta diligenza avrebbe posto rimedio agli errori precedenti e l'evento lesivo della cecità ad un occhio dei quattro pazienti non si sarebbe verificato.

Né giova allo Sbardella invocare, per escludere la responsabilità amministrativa, la tenuità della sanzione disciplinare irrogatagli dall'azienda (un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione), poiché l'ambito disciplinare implica valutazioni del tutto indipendenti dal giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, sicché dal relativo procedimento possono essere desunti soltanto elementi di giudizio liberamente valutabili dal collegio.

6. Per quanto riguarda la condotta di Cadia Rossi, convenuta in quanto preposta, quale coordinatore dell'assistenza infermieristica per l'intera Area del blocco operatorio del Polo ospedaliero di Spoleto, all'organizzazione e gestione delle risorse umane (*ex caposala*), va considerato che l'interessata non ha fornito alcun apporto causale, né in termini attivi (considerato che non era neppure in ospedale al momento del fatto), né in termini omissivi, perché non è ragionevole attribuirle una responsabilità da mancata adozione di misure atte a scongiurare la confusione tra i farmaci LASA, trattandosi di adempimento che spettava in realtà ad organi aziendali investiti di un più alto livello di responsabilità, adempimento che è stato effettuato con ritardo senza adeguata formazione del personale atta a scongiurare i rischi in questione, nonostante, il fatto che, già con le raccomandazioni n. 8/2008 e 12/2010, il Ministero della

Salute avesse esortato l'azienda ad adottare procedure aziendali adeguate alla gestione del rischio clinico dei LASA.

Né in senso contrario rileva l'irrogazione della sanzione disciplinare inflitta alla Rossi per un asserito - ma alla medesima non riconducibile - 'malfunzionamento organizzativo in merito alla gestione dei farmaci e presidi all'interno della sala operatoria di oculistica del P.O. di Spoleto... errore nell'allestimento del facoemulsificatore... erroneo posizionamento dei flaconi di bicarbonato nell'armadietto dove invece dovevano essere posizionati e conservati solo i flaconi di soluzione oftalmica per uso oculistico', tanto più considerato che viene in rilievo una sanzione irrogata con la partecipazione collegiale di un soggetto incompatibile (il dirigente dell'area infermieristica in capo al quale avrebbe potuto semmai, in modo più verosimile, essere ipotizzata una responsabilità al riguardo) ed in epoca in cui i protocolli da osservare per i LASA non erano stati ancora specificati. Alla convenuta Rossi era, inoltre, affidato il coordinamento del personale della sala operatoria di oculistica, mentre la gestione dell'approvvigionamento dei farmaci destinati alla predetta sala era gestita dal reparto di oculistica. Una siffatta responsabilità, da mancata adozione di buone prassi nella distribuzione dei farmaci onde evitare confusioni tra i medesimi, al limite, avrebbe potuto essere contestata all'organo dirigenziale (dott. Serena Agrestini,

dirigente dell'Area sanitaria infermieristica, c.d. SITRO), la quale, oltre ad aver fatto parte della commissione disciplinare che ha irrogato la sanzione disciplinare in questione con evidenti profili di incompatibilità, ha negato alla Rossi accesso, in funzione difensiva, agli obiettivi specifici fissati nel suo contratto di lavoro; oppure in via residuale, al responsabile di posizione organizzativa del blocco operatorio Stefania Montori, che ha svolto nella vicenda un ruolo senz'altro più pregnante della Rossi, ma che al pari del dirigente non è stata convenuta nel presente giudizio

Tali considerazioni trovano supporto argomentativo nella circostanza che la delibera 30 gennaio 2015 n. 80 aveva istituito la 'Rete Referenti Anziedali Qualità e Rischio Clinico' disponendo per l'appunto che fosse composta, anzitutto dai dirigenti, poi dai coordinatori di strutture o di servizi, chiamati a stimolare le buone pratiche e l'incentivazione delle procedure per la sicurezza del paziente.

In conclusione, un'eventuale condanna di Cadia Rossi a titolo di responsabilità in questa sede si tradurrebbe in una sorta di inammissibile 'responsabilità da posizione', sicché nei confronti della medesima la domanda deve essere rigettata.

7. Per quanto attiene alla concreta quantificazione del danno complessivamente da risarcire, va considerato che nella responsabilità amministrativa vige la regola della responsabilità parziaria, sancita dall'art. 1, comma 1-ter, della

legge n. 20 del 1994, in base al quale, se il fatto dannoso è causato da più persone 'la Corte dei conti, valutate, le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso'. E, in base all'art. 83 c.g.c., quando il fatto dannoso è causato da più persone non tutte convenute, se si tratta di responsabilità parziaria 'il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza' (cfr. Sez. Umbria, 14 luglio 2023 n. 50). In relazione alla quantificazione del danno, si rende, pertanto, necessario scomputare dal danno complessivo risarcibile le quote attribuibili ad altri soggetti non convenuti nel presente processo.

7.1. A monte della catena causale si è posta anzitutto la mancata tempestiva adozione da parte dell'azienda USL di un appropriato Piano di gestione del rischio clinico, adottato soltanto a quasi due anni di distanza dai fatti con deliberazione 7 maggio 2017 n. 511 dell'AUSL Umbria 2 (cfr. punto 2.4. che si riferisce all'aggiornamento della procedura aziendale 'Gestione dei farmaci *look alike sound alike*), nonché con la deliberazione della Regione Umbria 27 novembre 2017 n. 1401, recante 'Linee di indirizzo per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente'; misure seguite poi dalla determinazione dirigenziale 28 giugno 2018 n. 6776 di

approvazione delle 'Linee di indirizzo regionali per la redazione del Piano di attività per la gestione del rischio clinico (PAGR)' e dalla deliberazione del Commissario straordinario 26 giugno 2019 n. 448, approvativa del Piano triennale di attività per la gestione del rischio clinico' (ove al punto 5.4. si parla genericamente di errori in terapia farmacologica, ai fini della mappatura dei rischi, richiedendo un 'aggiornamento delle procedure aziendali per la gestione clinica dei farmaci alla luce delle raccomandazioni per la prevenzione degli errori e la sicurezza del paziente'). Spettavano, quindi, all'azienda tutte le decisioni inerenti al 'governo clinico' che implicava la tempestiva adozione di adeguati modelli per la gestione del rischio clinico e la costante formazione del personale (punto 8.5 della delibera del D.G. n. 1081 del 23 novembre 2015).

Ragione per cui, va scomputata dal danno complessivamente correlato ai quattro pagamenti una percentuale di un terzo, pari alla quota di responsabilità potenzialmente attribuibile all'azienda (anche in persona del dirigente dell'Area infermieristica e del responsabile di posizione organizzativa), in ragione della mancata predisposizione in concreto - prima del 2015, data in cui si sono verificati gli errori lesivi - di adeguate procedure e idonei protocolli attuativi degli atti di programmazione aziendale riguardanti i rischi clinici e la sicurezza dei pazienti, in effetti predisposti soltanto in epoca successiva, al fine di evitare errori nella somministrazione

delle terapie farmacologiche.

7.2. Un rilevante apporto causale, inoltre, è stato innegabilmente svolto dall'errato posizionamento di un farmaco sbagliato nell'armadio dell'oculistica, fatto verosimilmente commesso dall'infermiera Maria Elena Rosati, la quale, inizialmente destinataria di un invito a fornire deduzioni, ha confermato a sua discolpa (sulla falsariga della sua difesa in sede disciplinare del 6 ottobre 2015), anche in sede di audizione dinanzi alla procura contabile (cfr. verbale audizione del 6 ottobre 2015) di essere certa di aver preso il farmaco giusto; l'assunto ha indotto l'organo inquirente a non convenirla nel presente processo, anche sulla scorta del proscioglimento in sede disciplinare, avvenuto sulla base della rilevata carenza di tracciabilità dei farmaci e della circostanza che l'armadietto rifornito era aperto e non chiuso a chiave.

Tuttavia la Rosati, in entrambe le sedi, ha ammesso di aver provveduto a reintegrare lei l'armadio farmaceutico della sala chirurgica di oculistica in data 11 maggio 2015, ossia il giorno precedente le quattro operazioni, con flaconi di medicinale prelevati dall'area di stoccaggio ad uso dell'intera area chirurgica, poiché, non avendo reperito nel magazzino ove normalmente era riposta la soluzione salina oftalmica BSS (liquido corretto che doveva essere utilizzato), l'aveva cercata 'presso un altro deposito dove normalmente vengono tenuti i presidi ...' (cfr. audizione disciplinare del 6 ottobre 2015).

Orbene, è pacifico che si trattava di magazzini distinti, ben separati (in quanto erano anche spazialmente non limitrofi) e che soprattutto, per prassi, contenevano farmaci destinati ad utilizzazioni diverse (l'uno per la chirurgia generale, l'altro per l'oculistica); per cui, la ricerca - nel deposito non usuale - del farmaco destinato all'oculistica rende del tutto inverosimili le dichiarazioni difensive rese dall'infermiera. Pur non essendo ovviamente la medesima tenuta ad autoaccusarsi per il principio *nemo detegere se tenetur*, l'errore derivato dal posizionamento di un farmaco sbagliato nell'armadio dell'oculistica è verosimilmente e, in base al 'criterio del più probabile che non', riconducibile proprio al suo operato ed occorre, pertanto, scomputare dall'importo complessivo del danno erariale derivato alla Regione Umbria in conseguenza dei quattro eventi lesivi, una quota pari ad un altro terzo.

7.3. Non sussiste invece la possibilità di scomputare una percentuale di danno in ragione del fatto che l'*equipe* medica avrebbe eseguito ben quattro interventi senza accorgersi dell'errore, se non nell'imminenza del quinto (nella cartella clinica del paziente [*Omissis*], risulta annotato che durante l'operazione i sanitari rilevarono l'erroneità del liquido, provvedettero a sostituirlo tempestivamente ed a trattare i quattro pazienti con collirio cortisonico ed applicazione di lente per disepitelizzazione corneale), considerato che la medesima *equipe* aveva fatto affidamento sulla correttezza

delle mansioni svolte dal personale infermieristico preposto al rifornimento dell'armadietto.

8. Il convenuto Sbardella per effetto del suo errore ha concretamente cagionato il fatto generatore, poiché ha materialmente effettuato l'erroneo inserimento del liquido farmacologico durante le operazioni di cataratta e non ha dato adeguato peso alla circostanza, da lui stesso ammessa in sede di audizione disciplinare - e che avrebbe dovuto, invece, fargli sorgere qualche dubbio -, secondo cui Cadia Rosati gli aveva riferito di aver preso il medicinale dal deposito sbagliato, ossia 'all'interno del locale utilizzato dagli anestesisti per il deposito dei presidi da loro utilizzati'. Sussiste a suo carico, pertanto, una responsabilità che il collegio ritiene equo stimare nella residua quota di un terzo.

In definitiva, la domanda è parzialmente fondata e va disposta la condanna di Franco Sbardella al pagamento in favore della Regione Umbria di complessivi € 183.416,64, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo. In applicazione del principio della soccombenza (art. 31, quarto comma, c.g.c.), il soccombente è tenuto alla refusione delle spese di giudizio.

9. La domanda risarcitoria nei confronti di Cadia Rossi è, invece, infondata. Vanno liquidati in suo favore gli oneri difensivi nella misura complessiva di € 3.500.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, riuniti i giudizi iscritti ai nn. 13572, 13581, 13583 e 13584 del registro di segreteria, accoglie parzialmente la domanda e condanna Franco Sbardella al pagamento in favore della Regione Umbria di € 183.416,64, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Rigetta la domanda nei confronti di Cadia Rossi.

Condanna Franco Sbardella al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.481,48 (diconsi euro due-milaquattrocentottantuno/48).

Liquida in favore di Cadia Rossi gli oneri difensivi nella misura complessiva di € 3.500.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

Il Consigliere estensore

Rosalba Di Giulio

(f.to digitalmente)

Il Presidente

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 14 dicembre 2023.

Il Direttore della Segreteria

Elena Errico

(f.to digitalmente)